Antiriciclaggio. La terza direttiva impone di agganciare gli obblighi a rischi e clienti

Consulenza, vincoli ridotti

Segnalazioni escluse per interventi senza effetti patrimoniali

Luigi Ferrajoli

La divulgazione della bozza di decreto legislativo per l'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/Ce) ha rinnovato nelle ultime ore l'attenzione di professionisti e operatori finanziari, per i quali le novità sono rilevanti.

Le nuove misure — presentate il 1° febbraio dal ministero dell'Economia ai vertici professionali, che avranno tempo sino al 27 per esprimere osservazioni — si fondano ancora una volta sulla collaborazione che i destinatari della normativa dovranno assicurare sulle informazioni possedute o acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale o professionale svolta. I principi generali sottolineano, tuttavia, l'esigenza che tali misure preventive del rischio di utilizzo del sistema finanziario con finalità di riciclaggio o finanziamento del terrorismo siano calibrate in relazione al tipo di cliente, al rapporto d'affari e alla tipologia di transazione. Così come in funzione delle differenti professioni e dei differenti destinatari della disciplina. Un "abito" cucito con maggior precisione e su misura per ciascun operatore chiamato alla collaborazione attiva, semplificando anche gli oneri, laddove sovrabbondanti.

SOGLIE PIÙ ELEVATE
Verifica di operazioni occasionali al di sopra dei 15mila euro. Ma il limite di circolazione del contante resta a 12.500 euro

Il ruolo dei professionisti potrebbe, perciò, uscirne modificato. L'articolo 12 del provvedimento, innanzitutto, conia la nuova macrocategoria dei "professionisti legali", che ricomprenderebbe tanto ragionieri, dottori commercialisti e consulenti del lavoro — e ogni altro soggetto che renda servizi in materia di contabilità e tributi — quanto notai e avvocati. Gli Ordini rappresentati potrebbero divenire i primi ricettori della segnalazione di operazioni sospette.

Tutti i professionisti legali potrebbero, inoltre, essere esentati dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per le informazioni ricevute non solo nell'espletamento di mandati difensivi ma nel corso di ogni esame della posizione giuridica dei loro clienti, compresa la consulenza finalizzata all'accertamento e alla ricostruzione della condizione legale, personale e patrimoniale di un soggetto, che contiene — spiega l'articolo 12, comma 3 dello schema di decreto legislativo — ogni «valutazione e individuazione delle potenzialità giuridiche che essa possiede, fino a che essa non sia mirata alla realizzazione di obiettivi modificativi della situazione giuridica esistente tramite una operazione determinata o determinabile». Si trattava del principale dubbio sollevato dal decreto ministeriale 141/06, cioè se e con quale limite la consulenza potesse essere "esentata" dagli obblighi di segnalazione. Con l'articolo 12, il dilemma verrebbe risolto esentando dai vincoli antiriciclaggio ogni consulenza teorica, cioè tale da non modificare la posizione soggettiva del cliente. Mentre rimarrebbe sottoposta all'obbligo di segnalazione la consulenza che va ad alterare lo *status quo* patrimoniale e personale degli utenti e clienti. Un ulteriore sforzo del legislatore per tentare di definire più compiutamente un'attività di difficile traduzione, lasciando maggior campo libero agli operatori.

Gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione delle prestazioni potrebbero non applicarsi, poi, ai professionisti che compiano la mera attività di redazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi. I professionisti legali, per contro, dovranno operare attività di adeguata verifica della clientela quando eseguiranno operazioni occasionali, al di fuori del rapporto d'affari, il cui importo sia pari alla nuova soglia di 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazione unica o frazionata. Il limite di circolazione del contante rimarrà fissato in 12.500 euro, mentre lievemente più elevato sarà solo il livello di guardia delle transazioni ai fini della rilevazione professionale. Negli altri Paesi europei la più elevata soglia di 15.000 euro riguarderà anche le limitazioni alla circolazione del contante e dei titoli al portatore.

Il nuovo decreto legislativo dovrebbe divenire l'unico testo di riferimento in materia di antiriciclaggio, ossia il testo unico da tempo annunciato, che sostituirà la molteplicità di fonti susseguita alla fondamentale legge 197/91 negli oltre 15 anni di applicazione.